



GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone
Frazione Fè, 2
10070 – Ceres (TO)

Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader

Programma di Sviluppo Locale
“Se il mercato non va in montagna...la montagna va sul mercato”

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Diversificazione dell'attività delle aziende agricole
per l'avvio di azioni di agricoltura sociale e di turismo accessibile

Misura 311 – Diversificazione in attività non agricole

Allegati generali validi per tutte le misure:

- Allegato A** - Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on-line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:
- Allegato A 1 – Relazione di progetto
 - Allegato A 2 - Adesione al progetto “Le Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone: la montagna accessibile a tutti”
 - Allegato A 3 – Dichiarazione di assenso del proprietario del bene
 - Allegato A 4 – Dichiarazione in materia *De Minimis*
 - Allegato A 5 – Modulo per richiesta DURC / regolarità contributiva
- Allegato B** - Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo
- Allegato C** - Modello di targhetta commemorativa ed esplicativa con cui contrassegnare i beni e/o gli immobili oggetto degli interventi.

I PARTE - INDICAZIONI GENERALI

Articolo 1. Amministrazione aggiudicatrice

1. Il Gruppo di Azione Locale (GAL) "Valli di Lanzo Ceronda Casternone" utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili in applicazione del programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Asse 4 Leader, concede contributi ai soggetti beneficiari per la realizzazione degli interventi descritti all'art. 7 (Tipologia investimenti ammissibili).

Articolo 2. Inquadramento generale

1. La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie, con determinazione n. 171 del 04/02/2009, ha approvato, nell'ambito dell'Asse 4 LEADER del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, il Programma di Sviluppo Locale presentato dal GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone e intitolato "Se il mercato non va in montagna...la montagna va sul mercato", il cui tema strategico unificante è "l'accesso dei prodotti e dei servizi delle microimprese verso nuovi mercati".
2. Il Piano di Sviluppo del GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone si propone di raggiungere tale obiettivo attraverso l'attivazione di interventi multisettoriali e integrati nei seguenti ambiti d'intervento:

Linea di intervento 1: Diversificazione del sistema di offerta turistica locale

Linea di intervento 2: Sviluppo e commercializzazione di prodotti tipici

Linea di intervento 3 : Accompagnamento allo sviluppo e alla creazione di impresa

3. Per ciascun ambito, il GAL ha attivato una specifica linea d'intervento, la quale risulta costituita da una misura principale, individuata tra quelle previste dall'Asse 3 del PSR, a cui si collegano altre misure, riferite ad almeno due assi diversi del PSR, che insieme concorrono al raggiungimento dell'obiettivo che la linea d'intervento stessa si propone.
4. Nel caso specifico del presente bando, esso si inserisce nella Linea di intervento 1 "Diversificazione del sistema di offerta turistica locale" la quale, secondo quanto previsto dal PSL, si propone i seguenti obiettivi:
 - aumentare i flussi turistici nell'area GAL;
 - creare un sistema di offerta turistica consolidato e duraturo nel tempo, strutturato principalmente sulla valorizzazione sostenibile delle risorse ambientali e naturalistiche presenti nell'area GAL;
 - promuovere lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici (predisposizione di proposte che integrino i diversi aspetti della ruralità ai fini di una migliore organizzazione dell'offerta locale);
 - diversificare e qualificare il sistema di accoglienza turistica, attraverso progetti che consentano di attrarre nuovi target turistici, primo tra tutti quello costituito dai turisti con esigenze specifiche;
 - creare una rete locale di operatori turistici specializzata nell'accoglienza e nell'accompagnamento delle persone in difficoltà.

Articolo 3. Obiettivi

1. Il presente Bando Pubblico è emesso in attuazione della Linea di Intervento 1 "Diversificazione del sistema di offerta turistica locale". La Misura in realtà deriva da una azione di cooperazione tra GAL che prevedeva forme di sperimentazione nel campo della c.d. "agricoltura sociale"; poiché la cooperazione tra GAL risultava piuttosto onerosa e con tempi di attuazione troppo lunghi, il GAL ha deciso, a seguito di relativa approvazione da parte della Regione Piemonte, di attivare la presente Misura e di mantenere la correlazione e la capacità di supporto che questa misura può dare sia allo sviluppo del turismo accessibile (tema strategico della Linea di intervento 1 del PSL) che comunque alla sperimentazione su queste aree rurali di attività connesse all'agricoltura sociale, anche al fine di non disperdere il lavoro di animazione e di confronto svolto con le imprese agricole dell'area GAL su questo tema innovativo.
2. Pertanto, attraverso il presente bando pubblico, il GAL si propone di:
 - a) sostenere iniziative volte ad attivare forme di **Agricoltura Sociale** nell'ambito delle aziende agricole, seguendo le definizioni e le indicazioni riportate nel successivo art. 4;
 - b) completare il sistema di offerta turistica dedicato al **turismo accessibile** - già attivato dal GAL con le diverse operazioni realizzate attraverso la Misura 313 e rientrante nelle attività previste dall'Agricoltura Sociale - coinvolgendo direttamente le aziende agricole e inserendole per la prima volta nella rete degli operatori dedicata al turismo accessibile che il GAL sta costruendo attraverso l'Asse IV Leader.

Art. 4 . Definizione di Agricoltura Sociale (AS)

1. Le pratiche di Agricoltura Sociale (AS) riguardano iniziative volte a promuovere azioni co-terapeutiche, di inclusione sociale e lavorativa, di educazione e formazione per soggetti a più bassa contrattualità (persone con disabilità psichiatriche o mentali, persone con disabilità fisiche, migranti, anziani, disoccupati di lunga durata, dipendenti da alcool o droghe, persone in regime alternativo al carcere o ex detenuti, minori con difficoltà di apprendimento, vittime della tratta, ecc.), ma anche interventi volti a rafforzare la rete dei servizi nelle aree rurali e in quelle peri-urbane (agri-asili, servizi di prossimità per anziani abili, turismo sociale, centri per anziani e giovani, ecc.) (*Di Iacovo, Università di Pisa, 2008*).
Attraverso l'attivazione di reti collaborative inedite tra enti pubblici, erogatori pubblici e privati di servizi sociali, aziende agricole, i percorsi di agricoltura sociale sono in grado di rafforzare le reti di protezione sociale e diversificare gli strumenti e i percorsi utili per l'inclusione e per l'organizzazione dei servizi. Nelle aree rurali le pratiche di agricoltura sociale sono in grado di ampliare e diversificare le reti di prossimità e offrire risposte utili per contrastare l'erosione in atto nei servizi disponibili alla persona.
2. Nello stesso tempo però l'agricoltura sociale permette di accrescere l'attrattiva del territorio e le opportunità occupazionali nelle aree rurali. Attraverso l'attivazione di servizi e di percorsi di turismo accessibile si promuove il territorio, si creano opportunità di crescita per l'intera comunità e si incentiva la permanenza o l'insediamento dei giovani riducendo i fenomeni di spopolamento e di emarginazione.
3. *L'agricoltura sociale rappresenta quindi un'opportunità di diversificazione del reddito per le aziende agricole secondo quanto previsto dalle finalità della Misura 311 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, poiché consente alle imprese di sviluppare attività non agricole che possono ampliare la loro offerta.*

Articolo 5 - Area di applicazione

1. Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere localizzati sul territorio dei seguenti Comuni:

Ala di Stura	Corio	Rubiana
Balme	Germagnano	Traves
Cantoira	Groscavallo	Usseglio
Caprie	Lemie	Val della Torre
Ceres	Mezzenile	Viù
Chialamberto	Monastero di Lanzo	
Coassolo T.se	Pessinetto	

2. Sono esclusi gli investimenti localizzati nei comuni di Balangero, Cafasse, La Cassa, Lanzo Torinese, Givoletto, Vallo e Varisella (comuni classificati come Poli urbani (Aree A) dal Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013), in quanto le disposizioni applicative della Misura 311 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte stabiliscono esplicitamente che la stessa si applica *"prioritariamente nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (Aree D) e nelle aree rurali intermedie (Aree C). Nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura intensiva) la Misura deve essere attuata solo dopo aver soddisfatto i fabbisogni finanziari delle Aree C e D e limitata solamente alle aziende agricole strutturalmente ed economicamente più deboli. La Misura non è attuata nei Poli Urbani (Aree A)"*.

Articolo 6 – Beneficiari

Sono beneficiari degli interventi di cui all'art. 8 del presente bando i membri di una famiglia agricola (intendendosi per "membro di una famiglia agricola" il titolare dell'azienda agricola, il coniuge ed i parenti di primo grado); si ricorda che i requisiti minimi per poter considerare imprenditoriale e professionistica una azienda agricola consistono nella iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola, nel possesso di Partita IVA per il settore agricolo e nella regolarità della posizione previdenziale, ai sensi delle norme vigenti.

Non si fa distinzione tra aziende agricole condotte da persone fisiche e aziende agricole condotte da società di persone, nonché cooperative agricole e società di capitali.

Articolo 7. Tipologia investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi finalizzati allo sviluppo dell'azienda agricola per poter realizzare pratiche di Agricoltura Sociale (art. 4 punto 1) e per attivare azioni che migliorino l'accoglienza e la possibilità di far effettuare attività alle persone con disabilità all'interno dell'azienda stessa (art. 4 punto 2).
2. Nel dettaglio gli interventi ammessi devono prevedere la realizzazione e/o potenziamento di pratiche di Agricoltura Sociale nei confronti dei soggetti a bassa contrattualità, così come possono essere indirizzati all'attivazione di servizi turistici che siano accessibili e fruibili anche da persone con disabilità, come ad esempio la realizzazione di locali/aule attrezzati per attività didattiche nei quali svolgere: lezioni/attività di laboratorio (es. laboratorio di cucina/ laboratori di lavorazione prodotti agricoli/...), giornate didattiche in azienda finalizzate alla conoscenza dei cicli di coltivazione, tradizioni, alimentazione, economia e rispetto per l'ambiente, etc.

3. Sono quindi ammessi interventi per la riqualificazione e il miglioramento di strutture esistenti, funzionalmente connesse ad immobili nell'ambito dei quali si svolga una attività di tipo agricolo, così come la creazione/sistemazione di percorsi accessibili all'interno dell'azienda agricola che consentano di raggiungere i luoghi dove vengono svolte le pratiche e i servizi di cui al precedente punto 2).
4. Gli investimenti sono considerati ammissibili se concorrono al raggiungimento degli obiettivi (minimo uno) inclusi nel progetto *"Le Valli di Lanzo Ceronda Casternone: la montagna accessibile a tutti"* contenuti nell'Allegato A.2. Il soggetto richiedente il contributo deve quindi obbligatoriamente sottoscrivere l'adesione al progetto, come previsto dall'art. 13 comma 2 del bando.

Articolo 8. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, alle condizioni di seguito precisate:
 - a.1) interventi materiali di recupero, ristrutturazione e riqualificazione di fabbricati, manufatti e loro pertinenze, finalizzati all'attività ricettiva, all'ospitalità agrituristica e a contenere le attività e i servizi di cui al precedente art. 7;
 - a.2) opere connesse al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, comprese quelle necessarie per raggiungere i luoghi dove vengono svolte le attività e i servizi di cui al precedente art. 7;
 - b) realizzazione di impianti tecnologici strettamente funzionali alle attività e ai servizi di cui al precedente art. 7;
 - c) acquisto e installazione di arredi e di attrezzature, incluse quelle informatiche, funzionali all'attivazione dei servizi come descritti all'art. 7; con riferimento agli arredi si precisa che sono ammissibili esclusivamente quelli strettamente connessi all'erogazione del servizio (e non mobilia generica);
 - d) spese tecniche come di seguito precisato:
 - d1. spese tecniche propriamente dette (progetti, planimetrie, elaborati grafici, computi metrici, ecc.), per le quali non si può superare la percentuale prevista dalle disposizioni per l'applicazione del prezziario regionale (DGR n. 42-386 del 4.07.2000 e s.m.i.);
 - d2. spese immateriali (es. acquisto di servizi finalizzati, consulenze specialistiche, studi di fattibilità, analisi di mercato, spese di certificazione, ecc.).Le tipologie d1 e d2 sono ammissibili per un importo complessivamente non superiore al 12% del costo del progetto.
2. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili anche in locali e/o su terreni non di proprietà, se il proponente dell'investimento ne ha la disponibilità per un periodo pari al vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 28, risultante da un contratto scritto e regolarmente registrato e/o da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario dell'immobile (Allegato A3)

Articolo 9. Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi come descritti all'art. 7.
2. Nel dettaglio è esclusa l'ammissibilità delle seguenti tipologia di spesa:
 - a) acquisto di immobili e/o terreni;
 - b) spese di gestione;
 - c) lavori in economia;

- d) arredi e attrezzature omologhi, per funzioni ed uso, a quelli già in dotazione all'azienda, che rappresentino il semplice rinnovo dell'ordinaria dotazione aziendale e che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali, anche in una logica di tipicizzazione;
- e) impianti meramente sostitutivi degli esistenti, che non siano riconducibili ad un progetto organico finalizzato all'attivazione di nuovi servizi al turista e/o al miglioramento qualitativo della sede aziendale;
- f) spese notarili, IVA, tasse e altre imposte.

Articolo 10. Intensità di aiuto

1. Il contributo in conto capitale concesso dal GAL ai destinatari di finanziamento è pari al 50% del costo totale dell'intervento ammesso a contributo (IVA esclusa). Per gli investimenti ammessi a contributo non possono essere richiesti e ottenuti altri aiuti pubblici.
2. Il contributo è ammesso in regime "*de minimis*" (Reg. (CE) n.1998/2006) e fermi restando i limiti minimi e massimi di spesa indicati all'art.11. Il contributo non fa cumulo con i contributi concessi in regime di "*de minimis*" agricolo in base al Reg. (CE) n. 1535/2007.

Articolo 11. Limiti degli investimenti

1. Con riferimento ad ogni domanda di contributo:
 - a) la spesa minima ammissibile è pari a 15.000,00 euro (IVA esclusa);
 - b) la spesa massima ammissibile è pari a 120.000,00 euro (IVA esclusa).
2. Nel caso in cui il costo totale del progetto presentato e ammesso a contributo sia superiore al costo totale massimo, il beneficiario è tenuto comunque a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo) del servizio creato e/o del bene recuperato.
3. Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinata in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al comma 1.

Articolo 12. Ripartizione risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL per il sostegno dell'azione di cui al presente Bando sono pari euro 136.000,00, attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.
2. I contributi saranno assegnati fino alla concorrenza delle somme disponibili. Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno essere finanziati con eventuali economie derivanti dal PSL del GAL e/o con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al GAL dalla Regione Piemonte.

Articolo 13. Requisiti di ammissibilità

1. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il soggetto richiedente il contributo:
 - deve dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si chiede il finanziamento;
 - deve essere disponibile a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario;

- deve rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per i macchinari e di durata decennale per le strutture, a partire dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- deve rispettare i limiti di importo massimo di aiuti pubblici di 200.000 euro che può essere concesso all'impresa nell'arco di un triennio, in base al Reg. CE 1998/2006 "de minimis" e alle successive Comunicazioni della Commissione Europea;
- deve adottare soluzioni tecnologicamente avanzate e ecosostenibili dal punto di vista ambientale.

2. Il soggetto richiedente il contributo deve sottoscrivere l'adesione al progetto "*Le Valli di Lanzo Ceronda Casternone: la montagna accessibile a tutti*" di cui all'Allegato A.2.

Articolo 14. Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

1. Tutte le domande presentate a valere sulla presente Misura nell'ambito del presente Bando saranno inserite in una graduatoria unica.
2. Il punteggio di priorità complessivo attribuito alla singola domanda di intervento sarà dato dalla somma:
 - a) del punteggio attribuito mediante i criteri di carattere tecnico e contenutistico, come definito al comma 3;
 - b) del punteggio attribuito mediante i criteri di carattere qualitativo, come definito al comma 4;
 Le domande saranno inserite in graduatoria sulla base di tale punteggio di priorità complessivo.
3. I **criteri di carattere tecnico e contenutistico** sulla base delle quali saranno valutate le domande di contributo sono i seguenti:

PARAMETRO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
3.1. Requisiti personali del soggetto proponente (Max. 3 punti)	a) L'intervento è proposto da: a.1. ditte individuali il cui titolare sia donna o giovane di età inferiore ai 40 anni Oppure a.2. da società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da donne o giovani di età inferiore ai 40 anni	3 punti
3.2. Requisiti dell'azienda beneficiaria (Max. 3 punti)	L'intervento è proposto da un'azienda beneficiaria che all'atto della presentazione della domanda di contributo risulta iscritta all'Albo Regionale delle "Fattorie Didattiche" o ha presentato richiesta di accreditamento	3 punti
3.3. Integrazione intersettoriale (Max. 3 punti)	L'intervento è proposto da un'azienda beneficiaria socia di Consorzi di operatori turistici nell'area GAL o di consorzi/reti agrituristiche operanti a livello provinciale/regionale	3 punti
3.4. Caratteristiche della proposta (Max. 15 punti) i punteggi dei criteri a) o b) si possono sommare	a) il progetto attiva una pratica di Agricoltura Sociale nei confronti di soggetti a bassa contrattualità (tra quelle definite nell'art. 4 del bando, punto 1)	10 punti
	b.1) il progetto riguarda l'offerta di un servizio turistico fruibile anche da persone con disabilità (laboratori, aule didattiche, aree attrezzate per attività con gli animali, etc.)	5 punti

PARAMETRO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
3.5. Grado di esperienza. Rilevabile dall'esame dei relativi curricula dei soggetti coinvolti direttamente nello sviluppo di attività (Allegato A.1, punto 1.5) (Max 6 punti)	a) il progetto proposto prevede il coinvolgimento di soggetti (eventualmente che già operano all'interno dell'azienda agricola) che abbiano acquisito competenze ed esperienze lavorative con persone a bassa contrattualità (vedi art. 4 punto 1)	3 punti per ogni curriculum
	b) il progetto proposto prevede il coinvolgimento di soggetti (eventualmente che già operano nell'azienda agricola) che abbiano acquisito competenze ed esperienze lavorative in attività con finalità turistiche rivolte a persone con disabilità	2 punti per ogni curriculum
	c) il progetto proposto prevede il coinvolgimento di soggetti (eventualmente che già operano nell'azienda agricola) che abbiano acquisito competenze ed esperienze lavorative nell'ambito dei servizi al turista	1 punto per ogni curriculum
Punteggio massimo (tecnico e contenutistico)		30 punti

4. I **criteri di tipo qualitativo** sulla base delle quali verranno valutate le domande di contributo sono i seguenti:

4.1. Completezza e approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi concernenti l'intervento proposto (massimo 5 punti)	Da 1 a 5 punti
4.2. Sostenibilità finanziaria dell'investimento e coerenza dei piani esecutivi di gestione (massimo 5 punti)	Da 1 a 5 punti
4.3. Modalità di promozione previste (massimo 5 punti)	Da 1 a 5 punti
Punteggio massimo (qualitativo)	15 punti

5. Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 12 punti.
6. A parità di punteggio, sarà data precedenza alle domande che presentano la migliore valutazione nell'ambito dei seguenti criteri, applicati in ordine progressivo:
- Punteggio attribuito ai criteri di carattere tecnico contenutistico
 - Punteggio attribuito ai criteri di tipo qualitativo
 - data ed orario di spedizione telematica.

Articolo 15. Documentazione per la presentazione delle domande

- Il soggetto richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione:
 - "Domanda di contributo" da Sistema Piemonte (previsto nella procedura informatica per l'invio telematico e come conferma cartacea) comprensivo degli allegati:
 - Allegato A 1 – Relazione di progetto
 - Allegato A 2 - Adesione al progetto "Le Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone: la montagna accessibile a tutti"

Allegato A 3 – Dichiarazione di assenso del proprietario del bene (se dovuto)
Allegato A 4 – Dichiarazione in materia *De Minimis*
Allegato A 5 – Modulo per richiesta DURC / regolarità contributiva

- b) Visura camerale aggiornata riportante i dati dei soci e la composizione e funzione dell'organo amministrativo o delle persone aventi responsabilità amministrative.
- c) In caso di esercizio dell'attività agrituristica, autorizzazione comunale rilasciata ai sensi della LR. 38/95.
- d) Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale. Per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio: copia del quadro relativo al reddito d'impresa dell'ultima dichiarazione dei redditi. Per le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, i dati riguarderanno il bilancio previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda.
- e) Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita). In caso di proprietà può essere presentata visura catastale del richiedente. Nel caso la proprietà sia di un soggetto terzo, è obbligatoria la compilazione della dichiarazione di cui all'Allegato A3 accompagnata dalla visura catastale del soggetto dichiarante.
- f) Permesso di costruire oppure:
 - richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento; oppure:
 - dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento; oppure:
 - dichiarazione di inizio attività (DIA), o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a DIA.
- g) Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato).
- h) Computo metrico estimativo delle opere edili previste; il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando l'ultimo prezziario di riferimento per Opere e Lavori Pubblici approvato dalla Regione Piemonte – sezione 24 Agricoltura – edizione 2012 disponibile sul sito <http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/index.htm>. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezziario regionale, indicare le motivazioni della scelta. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezziario regionale, o per eventuali voci o opere non quantificabili in base a quest'ultimo, fornire un'analisi prezzi indicando le motivazioni della scelta. Per lavori di tipo particolare e limitata entità, laddove non sia possibile l'individuazione di voci derivate dai prezziari e risulti non agevole il ricorso ad analisi prezzi, dovranno essere prodotti tre preventivi di spesa da porre a confronto. Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezziario regionale (uso del prezziario sintetico, uso di voci di altri prezziari diversi dal prezziario indicato, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...) valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezziario regionale medesimo.
- i) Tre preventivi in originale di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezziario. Nel caso di lavorazioni e/o acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- j) Tre preventivi in originale di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o

utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

- k) Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti precedenti che evidenzii il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.
 - l) In relazione alla documentazione probatoria di cui al presente comma 1, lett. i) e j), per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.
 - m) Tutta la documentazione probante richiesta a supporto dell'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 14 comma 3 e 4 e all'interno dei diversi Capitoli del modello di domanda, ai fini della valutazione in base ai criteri di priorità individuati nel Bando Pubblico; **in mancanza il GAL non potrà procedere all'attribuzione dei punteggi;**
 - n) L'Allegato A.2 - Adesione al progetto "Le Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone: la montagna accessibile a tutti"
 - o) fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del soggetto sottoscrittore;
 - p) ogni altra documentazione ritenuta utile alla comprensione dell'intervento proposto (facoltativa).
- 2. In caso di approvazione della domanda: tutti i pareri e le autorizzazioni richiesti dalla legge per procedere alla realizzazione degli interventi (ad es. Soprintendenza, ASL, Provincia, Comune, ecc...).
 - 3. Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00.
 - 4. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria.
 - 5. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore al vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 28 mettendola a disposizione degli organi di controllo.
 - 6. **La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.**
 - 7. Il G.A.L. si riserva di chiedere ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica.

II PARTE – PROCEDURE

Articolo 16. Modalità di presentazione delle domande

a) Iscrizione all'anagrafe agricola unica

1. Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i Regg. (CE) n. 73/2009, n. 796/2004 e n. 65/2011) che istituiscono il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e altre norme nazionali (D.P.R. n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.
2. Con legge regionale n. 14/2006 la Regione Piemonte ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte che costituisce la componente centrale del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP). Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.
3. La presentazione di una domanda di aiuto, anche da parte di soggetti diversi dalle imprese agricole, comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica piemontese, sia per le imprese che per gli Enti o i privati che intendano inoltrare una domanda di aiuto.
4. Pertanto tutti coloro che intendono partecipare al presente Bando e presentare domande, dichiarazioni o denunce relative all'erogazione di aiuti cofinanziati da Unione Europea e Regione Piemonte in materia di agricoltura e sviluppo rurale devono quindi iscriversi all'Anagrafe agricola unica piemontese, come previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dalla l.r. n. 9/2007.
5. In base a quanto stabilito dalle *"Linee guida per la gestione dell'anagrafe unica del Piemonte"* (D.G.R. Regione Piemonte n. 46–639 del 1/8/2005) e dalla determina regionale *"Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Anagrafe agricola unica del Piemonte: istruzioni operative per l'iscrizione, le variazioni e la cessazione delle posizioni anagrafiche"* (D.D. Direzione agricoltura n. 915 del 31/10/2008), occorre distinguere i procedimenti e i soggetti coinvolti per l'iscrizione all'Anagrafe e le successive costituzione e gestione del fascicolo aziendale, a seconda che l'istanza sia stata presentata da un'azienda agricola o da un soggetto di diverso tipo.
6. I candidati non ancora iscritti dovranno iscriversi all'anagrafe e costituire il fascicolo aziendale seguendo una delle seguenti modalità:
 - a) Tramite CAA: il rappresentante legale si reca presso un Centro di assistenza agricola (CAA) autorizzato, munito di documento di identità in corso di validità. Il CAA, scelto liberamente dall'ente, è tenuto a fornire, a titolo gratuito, il servizio di iscrizione all'anagrafe;
 - oppure:
 - b) In proprio: la registrazione al portale Sistema Piemonte (www.sistemapiemonte.it) può essere effettuata dalla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> (cliccando il link "Registrazione aziende e privati") oppure utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle camere di commercio italiane. La procedura di registrazione attribuisce al richiedente un identificativo utente e una password. Il rappresentante legale compila il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, disponibile on-line all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm e lo trasmette, debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di

identità in corso di validità, a: *Regione Piemonte, Direzione agricoltura, Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino (fax 011/432.5651).*

b) Presentazione delle domande di aiuto

7. Le domande di aiuto che perverranno oltre i limiti prescritti oppure prive, anche parzialmente, della documentazione richiesta, saranno respinte.
8. I candidati iscritti all'anagrafe ed interessati all'ottenimento dei contributi previsti devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi telematico appositamente predisposti sul portale SistemaPiemonte, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
 - a) tramite l'ufficio CAA che detiene il fascicolo;
oppure:
 - b) in proprio utilizzando il servizio on line disponibile sul portale SistemaPiemonte alla pagina <http://www.sistemapiemonte.it> (cliccare il link: agricoltura – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, previa registrazione al portale stesso).
9. Nel caso di presentazione della domanda in proprio il beneficiario deve seguire i sotto indicati passaggi:
 - a) cliccare su RICERCA AZIENDA e inserire il proprio CUAA (ovvero il cod. fisc. o la P.IVA con cui il beneficiario si è iscritto ad Anagrafe agricola unica del Piemonte);
 - b) una volta entrati sulla schermata con i dati relativi all'azienda selezionata, cliccare PRATICHE e, successivamente, “nuova domanda”;
 - c) compilare con i dati richiesti ovvero “Amministrazione di competenza” (GAL...), Bando e Note (Campo libero e non obbligatorio) e dare “conferma”. Il sistema crea automaticamente la domanda con i dati inseriti in anagrafe cliccando sul tasto “avanti” fino alla creazione della pratica;
 - d) controllare i dati inseriti dal sistema verificando dati generali, richiedente, recapito corrispondenza, modalità di pagamento e cliccare su modifica nel caso sia necessario correggere alcune informazioni e poi su conferma (NB: è necessario ricordare che le informazioni anagrafiche caricate direttamente dalla procedura coincidono con quelle dell'anagrafe aziende agricole che sono a loro volta confrontate con le informazioni di Anagrafe Tributaria e Anagrafe delle Attività Economiche e Produttive del Piemonte - AAEP);
 - e) proseguire con la compilazione dei campi proposti INTERVENTI, DICHIARAZIONI ED ALLEGATI: ai fini dell'inserimento delle informazioni, è necessario cliccare su “modifica”, compilare i campi “interventi”- “dichiarazioni”- “allegati” e poi cliccare su “conferma”;
 - f) al termine dell'inserimento di tutti i dati e della compilazione di tutti i campi richiesti, cliccare su TRASMISSIONE e poi su “avanti”. Il Sistema effettua automaticamente i controlli informatici riguardanti la correttezza dei dati anagrafici e la compilazione di tutti i campi obbligatori. Nel caso in cui il sistema evidenzia delle anomalie bloccanti, il beneficiario è tenuto a correggerle al fine di poter proseguire con la trasmissione della domanda informatica. In genere, le anomalie che si presentano possono riguardare la mancata o non esatta compilazione dei campi oppure l'irregolarità dei dati anagrafici inseriti. Nel primo caso è necessario controllare le informazioni inserite o compilare i campi mancanti, mentre nel secondo caso è necessario verificare su Anagrafe Unica l'esattezza dei dati relativi alla propria posizione anagrafica rispetto alle banche dati ufficiali di Anagrafe Tributaria e AAEP. Una volta corrette le anomalie bloccanti, è possibile verificare la correttezza dei dati cliccando sul tasto CONTROLLI e poi su “esegui controlli”.
 - g) conclusi positivamente i controlli, procedere alla stampa della domanda e poi alla sua trasmissione informatica cliccando su “stampa” e poi su “trasmetti”. E' importante che il beneficiario verifichi che la domanda presentata passi dallo stato “bozza” allo stato “stampata” e poi allo stato “trasmessa a PA”: ogni domanda può essere modificata dal

beneficiario fino a che questa si trova nello stato bozza, mentre diventa immutabile dal momento in cui viene stampata; affinché la Pubblica Amministrazione di competenza possa però vedere la domanda, è necessario che questa venga trasmessa, quindi che passi allo stato "trasmessa a PA"; tutte le informazioni riguardanti lo stato della pratica risultano registrate e consultabili a sistema.

10. La compilazione della domanda on line deve rispettare i termini di presentazione di cui all'art. 17.

Al termine della procedura on line sarà possibile eseguire la stampa del modulo di domanda di aiuto; tale originale cartaceo, esente da bollo, debitamente sottoscritto dal titolare (se trattasi di impresa individuale) o dal rappresentante legale (se trattasi di persona giuridica) e comprendente gli allegati richiesti dal modulo di **domanda dovrà essere trasmesso per l'istruttoria al GAL Valli di Lanzo Ceres e Casternone**, all'indirizzo:

Frazione Fè, 2 – 10070 Ceres (TO)

entro cinque giorni lavorativi dalla data di invio telematico.

11. La domanda in forma cartacea, completa degli allegati richiesti da bando, potrà essere consegnata a mano o tramite servizio postale (raccomandata A.R. o altro similare prodotto postale previsto dalle Poste Italiane - es pacco J+3; farà fede, al solo fine del rispetto dei termini di presentazione, il timbro di partenza dell'ufficio postale). Sulla busta dovrà essere indicata in modo ben visibile, la dicitura "*Diversificazione dell'attività delle aziende agricole per l'avvio di azioni di agricoltura sociale e di turismo accessibile*" oltre all'indicazione della Misura di riferimento (*Misura 311*).
12. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di autenticazione, ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.
13. **Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati dal bando per la misura di riferimento, sul modulo informatizzato al Quadro "Allegati" occorre barrare le rispettive caselle.** L'elenco della documentazione da allegare è contenuto all'articolo 15; la documentazione da allegare alla domanda di contributo dovrà pervenire in forma completa.
14. Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti, casi per i quali il GAL non assume nessuna responsabilità.
15. Il GAL inoltre non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
16. La presentazione della domanda di contributo da parte dei soggetti interessati non comporta alcun impegno finanziario per il GAL.
17. Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al completamento dell'iter amministrativo.
18. I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'approvazione del progetto ricadono sotto la piena responsabilità del richiedente.

19. Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi e aiuti saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per il soggetto richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR e del PSL.
20. L'istruttoria delle domande può comprendere l'effettuazione di accertamenti diretti presso il richiedente e la sede dell'intervento.
21. La spesa ammessa sarà stabilita dagli Uffici competenti all'istruttoria ed alla definizione delle domande.

Articolo 17. Termini di presentazione della domanda

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 16 lett. b) , le domande di contributo possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente bando.
2. Il termine ultimo per l'invio telematico è fissato entro il **29 luglio 2013**;
3. Il termine ultimo per l'invio cartaceo del Modulo di domanda, dei documenti e degli allegati previsti dal Bando è fissato entro tre giorni lavorativi successivi all'invio telematico, e quindi non oltre il **1 agosto 2013**; tale invio è obbligatorio ai fini dell'ammissibilità della domanda. Per la consegna a mano telefonare in orario d'ufficio per appuntamento.
4. La domanda di aiuto che perverrà oltre i termini prescritti oppure priva, anche parzialmente, della documentazione richiesta, sarà respinta.

Articolo 18. Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

1. Tutti i documenti richiesti possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I soggetti preposti ai controlli provvederanno a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.
3. Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. citato, le stazioni appaltanti e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Articolo 19. Ricevibilità della domanda aiuto

1. L'inizio del procedimento si ha quando la domanda perviene, in formato elettronico e cartaceo, al GAL che effettua le verifiche di ricevibilità relative a:
 - a) presentazione nei termini previsti dal bando (data di trasmissione informatica e di protocollo della domanda cartacea);
 - b) presenza del modello di domanda e degli allegati richiesti;
 - c) presenza della firma del soggetto richiedente e corrispondenza tra la stessa e quella presente sul documento di riconoscimento allegato;
 - d) presenza del CUAA (codice fiscale).

2. In mancanza di elementi utili alla corretta valutazione della pratica la domanda non è considerata ricevibile e il GAL darà comunicazione e motivazione al richiedente indicando le modalità con le quali procedere ai fini del prosieguo del procedimento o della richiesta di eventuali riesami della pratica. La mancanza di documentazione non è sempre sanabile (es. beneficiario non identificato, mancanza di elaborati fondamentali).
3. L'eventuale carenza o incompletezza di elementi non indispensabili ai fini della valutazione di merito dell'istanza potrà essere considerata sanabile con la richiesta di documentazione integrativa da presentare inderogabilmente entro breve e precisata scadenza indicata nella comunicazione di richiesta: in tal caso l'ammissibilità dell'istanza verrà valutata a seguito dell'esame del GAL della documentazione integrativa presentata in tempo utile dal beneficiario. Qualora il soggetto richiedente non provveda a trasmettere la documentazione integrativa richiesta, la domanda potrà essere dichiarata non ammissibile dalla Commissione di valutazione.

Articolo 20. Modalità dell'istruttoria e ammissione al finanziamento

1. La valutazione delle domande di finanziamento nonché della documentazione presentata saranno effettuate da una Commissione di Valutazione appositamente istituita dal GAL.
2. La Commissione di valutazione procederà all'istruttoria delle domande nei termini seguenti:
 - a) le domande saranno dapprima esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale, con riguardo a:
 - rispetto dei termini di presentazione;
 - completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;
 - sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni come previsti dal presente bando pubblico;
 - congruità degli interventi con gli obiettivi del PSR, del PSL e della misura interessata, nel rispetto delle condizioni minime fissate nelle disposizioni attuative del presente bando;
 - attuabilità dell'intervento entro i tempi di realizzazione previsti.
 - b) le sole domande risultate formalmente ammissibili saranno quindi sottoposte ad una valutazione di merito tecnico, sulla base dei criteri di priorità e dei punteggi definiti all'art. 14.
3. Durante la fase dell'istruttoria, il GAL comunicherà ai potenziali beneficiari gli eventuali motivi in base ai quali la Commissione di Valutazione non ritiene di poter accogliere la domanda (c.d. "preavviso di rigetto" ai sensi dell'art.10 L. 241/90). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i potenziali beneficiari hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione integrativa.
4. La Commissione di Valutazione del GAL redigerà una graduatoria generale provvisoria, disponendo le domande dalla prima all'ultima in ordine decrescente di punteggio.
5. Nel corso dell'istruttoria la Commissione di valutazione ha facoltà di chiedere documentazione integrativa fissando i tempi per la consegna.
6. Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione e riportate su di un Verbale di Istruttoria, provvederà ad approvare le graduatorie delle domande, i relativi progetti e le proposte di ripartizione tra le stesse delle risorse disponibili.

7. Le domande sono ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l'ordine decrescente di punteggio ottenuto. In caso di parità di punteggio, sarà utilizzato il criterio di cui all'art. 14 comma 6.
8. Entro il termine massimo di 10 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL, con lettera raccomandata A.R. o con Posta Elettronica Certificata, comunicherà ai soggetti che hanno presentato domanda l'esito dell'istruttoria, dando adeguata motivazione dell'eventuale giudizio di inammissibilità. L'elenco delle domande ammesse e quello delle domande non ammesse, con relativa motivazione, saranno anche pubblicati sul sito del GAL, secondo le forme previste dalla legge.
9. Con la comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti rientranti in graduatoria saranno informati dell'importo del contributo assegnato e del termine perentorio entro il quale dovranno comunicare l'accettazione del contributo.
L'omessa trasmissione della comunicazione di accettazione nelle forme e nei termini sopra indicati, potrà comportare, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del GAL, la revoca del contributo.
10. L'erogazione del contributo avverrà secondo le forme indicate all'art. 34.
11. Le domande giudicate ammissibili e inserite in graduatoria, ma non finanziate per esaurimento dei fondi disponibili, potranno essere ammesse a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l'ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni.
12. In caso di rinuncia o revoca di uno o più soggetti beneficiari, è facoltà del Consiglio di Amministrazione del GAL procedere allo slittamento della graduatoria, con inserimento al beneficio dei primi soggetti esclusi.
13. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile a finanziamento; il contributo concesso non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla percentuale minima di contributo pubblico di cui all'art. 10

Articolo 21. Collocazione temporale del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'aiuto

1. I requisiti necessari per l'ammissione al contributo devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda e potranno essere verificati anche durante l'istruttoria.

Articolo 22. Ricorribilità dei provvedimenti

1. I provvedimenti di diniego, sospensione e revoca delle istanze saranno comunicati a mezzo lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata, secondo le procedure previste dall'art. 5 della L.R. 4/7/2005 n. 7 con obbligo di motivazione. La comunicazione indicherà gli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

Articolo 23. Dati personali e sensibili

1. La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce, per il GAL Valli di Lanzo Ceronda Casternone, per la Regione Piemonte e per tutte le altre pubbliche amministrazioni coinvolte nel processo di erogazione dei contributi a valere sul PSR 2007-2013

della Regione Piemonte, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti (come specificato nel modello di domanda).

Articolo 24. Divieto di cumulabilità

1. Le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti /sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Articolo 25. Inizio decorrenza e limiti degli investimenti ammissibili

1. Sono ammessi al contributo gli investimenti avviati **dopo** la data di presentazione della domanda telematica, qualora ritenuti ammissibili.
2. Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto, prima dell'approvazione della stessa, del suo inserimento nella graduatoria di settore in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.
3. Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione dell'eventuale sopralluogo istruttorio presso il richiedente o la sede dell'intervento risultino già effettuati, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.
4. Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese generali, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda telematica, pena la non ammissibilità della spesa al finanziamento.
5. I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data di cui sopra, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda.

Articolo 26. Termini di ultimazione degli interventi

1. Il progetto ammesso a contributo deve essere concluso entro il 21 dicembre 2014.
2. **Il progetto si considera concluso quando tutti gli investimenti sono completamente realizzati e le relative spese sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo.**
3. E' possibile richiedere una proroga, una sola volta per ciascun investimento, in caso di avvenimenti motivati non dipendenti dalla volontà del richiedente. Il GAL si riserva di valutarne le motivazioni e di concedere un periodo aggiuntivo per l'ultimazione del progetto.
4. Non sono finanziati interventi e/o acquisti che in caso di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già realizzati e la loro effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.

Articolo 27. Esclusioni particolari

1. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:

- a) non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con la presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) o equipollenti qualora dovuto. Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti.
 - b) non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso l'acquisto di latte dal primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto.
Tale impegno è da intendersi come di seguito specificato:
 - Il beneficiario a partire dalla campagna 2003/04, a seguito dell'applicazione della L. 119/2003, e fino al 31/03/2015, data di conclusione prevista per il regime delle quote latte, deve aver rispettato e deve rispettare gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte.
 - Il beneficiario, nel caso di acquisti di latte da primi acquirenti, a partire dalla data di richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori e fino al 31/03/2015, data di conclusione prevista per il regime delle quote latte, dovrà impegnarsi ad acquistare tale prodotto da primi acquirenti che rispettino gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte.
 - c) non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Provincia, Comunità Montana, Unione di Comuni, GAL, AGEA ed ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
 - d) non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Provincia, Comunità Montana, Unione di Comuni, GAL AGEA ed ARPEA;
 - e) abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
 - f) siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari. In tale caso la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell' n.+ 2).
2. Nel caso in cui dopo la concessione degli aiuti i soggetti beneficiari si trovino in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi.

Articolo 28. Vincoli destinazione d'uso e durata

1. I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli di destinazione e di uso degli interventi finanziati per un periodo di almeno:
 - a) 5 anni nel caso di investimenti agrari, impianti produttivi mobili, macchinari e attrezzature,
 - b) 10 anni nel caso di strutture, investimenti immobiliari o fondiari.
2. Gli anni devono essere computati a partire dalla data di collaudo finale dell'investimento.
3. Nel periodo come sopra definito, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salvo le variazioni preventivamente richieste al GAL e da questo autorizzate nel rispetto del vincolo di destinazione d'uso (es. alienazione a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno ai sensi del presente bando, ...) e salve le eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno essere valutate dal GAL.

Articolo 29. Diversa destinazione, diverso uso ed alienazione dei beni/servizi - restituzione e recupero agevolazioni

1. Al GAL compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca nei casi di:
 - a) diversa destinazione / uso o alienazione dei beni/servizi nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come indicato all'art. 28);
 - b) mancata realizzazione, anche parziale (o di variazione non richiesta o non accordata) degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
 - c) scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
 - d) decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
 - e) perdita dei requisiti necessari al godimento del sostegno agli investimenti.
2. In tali casi i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti e dei relativi interessi, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello regionale, nazionale o comunitario.

Articolo 30. Varianti e adattamenti tecnico-economici

1. L'intervento ammesso a contributo deve essere realizzato conformemente alle caratteristiche evidenziate nella documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda. I beneficiari possono tuttavia richiedere varianti agli interventi approvati.
2. Non viene definito un limite massimo, ma le varianti devono essere di lieve entità **e non possono modificare le finalità del progetto**. La variante non può comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso ma, in questa fase, è possibile l'inserimento di nuovi interventi da parte del beneficiario.
3. Ogni richiesta di variazione sostanziale (in seguito alla chiusura della fase definitiva di istruttoria) può essere ammessa solo alle seguenti condizioni:
 - a. deve essere presentata:
 - in modalità informatica, utilizzando la stessa procedura indicata per la presentazione delle domande di aiuto;
 - in forma cartacea, dopo avere predisposto e stampato la richiesta attraverso la procedura informatica, al GAL mediante comunicazione scritta consegnata a mano o a mezzo raccomandata A/R; qualora entro 30 giorni dalla data di consegna cartacea della proposta di variazione l'interessato non riceva parere negativo scritto, la medesima si intenderà tacitamente approvata secondo il meccanismo del silenzio-assenso. Nel caso di variante edilizia, il beneficiario dovrà obbligatoriamente presentare al GAL la documentazione tecnica già approvata dal Comune (nel quale viene realizzata l'opera) al fine di dimostrare che la variante edilizia è già stata valutata positivamente dall'Ente stesso. In assenza di tale documento, il GAL non procederà alla valutazione della proposta.
 - b. non deve determinare una modificazione in diminuzione del punteggio;
 - c. qualora determini una variazione in aumento del punteggio, a tale variazione non potrà corrispondere un aumento del contributo concesso e tantomeno una variazione della posizione utile in graduatoria;
 - d. deve essere corredata dalla documentazione giustificativa della richiesta formulata.

4. Dopo la chiusura della presentazione delle domande di sostegno il GAL ha la possibilità di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui.
5. Per i presentatori delle domande è possibile, dopo la chiusura della presentazione delle domande di sostegno, richiedere la correzione di meri errori materiali; la richiesta sarà accolta a discrezione del GAL.
6. Il beneficiario del contributo, nel corso della realizzazione degli investimenti, può apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a contributo, al netto delle spese generali e tecniche. Tali modifiche sono finalizzate alla gestione di scostamenti dovuti a necessità tecniche o economiche, e comunque di entità molto lievi, tra il progetto approvato e quanto rendicontato in domanda di pagamento.
7. Tale adattamento tecnico-economico deve:
 - rispettare tutta la disciplina di cui al presente bando;
 - rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento;
 - confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
 - non comprendere nuove voci di spesa
 - confermare la redditività degli investimenti.
8. L'adattamento tecnico economico non può comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso.
9. Il beneficiario è responsabile del buon fine dell'adattamento tecnico-economico senza alcun impegno da parte del GAL.
10. In sede di accertamento dello stato finale dei lavori l'importo massimo liquidabile per gli adattamenti tecnico-economici è pari al 20% della spesa ammessa con l'approvazione del progetto ed effettivamente sostenuta, al netto delle spese generali.
11. L'aumento di prezzo di una specifica prestazione e/o attività prevista nel progetto non è considerato adattamento tecnico economico.
12. Gli adattamenti tecnico-economici non possono comportare la realizzazione di nuovi interventi.
13. E' comunque obbligo tenere conto delle disposizioni generali in materia di cui alla DGR n. 130-9454 e s.m.i. e della DGR n. 44-13322 e s.m.i., recentemente modificate con DGR 13-5561 del 25 marzo 2013.

Articolo 31. Disposizioni relative alle modalità di pagamento e all'annullamento delle fatture

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:
 - a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba):
il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento alla specifica fattura cui si riferisce e al fornitore che l'ha emessa. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della

transazione eseguita (C.R.O.), oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili relative alle operazioni eseguite.

b) Assegno:

tale modalità è accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso nonché della matrice dell'assegno emesso specificando fornitore, data e numero fattura/ricevuta e causale.

c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale:

tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto del conto corrente rilasciato dall'istituto di credito. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto-SAL o saldo).

d) Vaglia postale:

tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente rilasciato dall'istituto di credito. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e) Carta di credito e/o bancomat:

tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento ed inoltre copia della ricevuta del bancomat/carta di credito in cui la spesa possa inequivocabilmente essere riconducibile all'oggetto del contributo. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

2. Non sono ammessi pagamenti in contanti, neanche per piccoli importi.

3. Tutte le fatture presentate dai beneficiari al GAL per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta dovranno essere quietanzate. La quietanza consiste in prima istanza nella conferma scritta (liberatoria) da parte del fornitore dell'avvenuto pagamento a proprio favore, contenente perlomeno i seguenti elementi: PSR 2007/2013, Asse, Misura, Azione, Operazione – indicazione sintetica della fornitura effettuata – riferimento alla fattura emessa e ai relativi importo e data. Qualora ciò non fosse possibile, in alternativa il fornitore può apporre timbro e firma per quietanza sulla fattura in originale.
4. Per tutti i pagamenti dovrà essere inoltre presentata copia dell'estratto conto bancario ufficiale (con l'intestazione della banca, non è sufficiente il tabulato dell'elenco delle movimentazioni bancarie benché rilasciato dalla banca) con evidenziati i movimenti bancari interessati.

Articolo 32. Controlli

1. L'istruttoria delle domande di aiuto può comprendere l'effettuazione di un'eventuale "*visita in situ*" (sopralluogo preliminare) per accertamenti diretti presso il richiedente o la sede dell'intervento, qualora ciò si renda utile, a discrezione del GAL, per una maggiore comprensione dell'intervento stesso, per verificare la coerenza e la fattibilità dell'investimento proposto nell'ambito delle operazioni connesse ad investimenti materiali, dove previsto. La

visita in situ è obbligatoria prima del pagamento del contributo al beneficiario in caso di investimenti materiali

2. La totalità delle domande di aiuto e di pagamento sarà sottoposta a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi, compresa la *visita in situ*, cioè la visita nel luogo dell'investimento.
3. Per tutte le operazioni finanziate è previsto il controllo in loco effettuato da ARPEA su un campione di domande ammesse a finanziamento che rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013. Il controllo in loco sarà effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'inserimento del pagamento nella lista di liquidazione da parte del GAL.
4. I controlli in loco potranno essere effettuati con un preavviso al beneficiario limitato a non più di 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentire loro l'accesso alla propria sede e ai luoghi interessati dall'investimento; egli inoltre è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.
5. **Il GAL, ai fini del monitoraggio degli interventi e per verificarne lo stato di attuazione e la capacità di perseguirne gli obiettivi, si riserva, in qualsiasi momento di effettuare dei sopralluoghi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con la possibilità di accedere, insieme a tecnici autorizzati dal GAL, ai cantieri e alla documentazione.**
6. Il GAL si riserva di disporre la revoca dei benefici qualora le opere ammesse alle agevolazioni non siano realizzate nel pieno rispetto delle modalità stabilite e non sia stato rispettato il vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 28 del presente bando.

Articolo 33. Obblighi dei destinatari ultimi

1. I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli d'uso e di destinazione di quanto realizzato con gli interventi finanziati.
2. I soggetti beneficiari del contributo si impegnano a fornire al GAL documentazione fotografica che documenti la realizzazione dell'intervento, autorizzando il GAL a pubblicizzarlo mediante l'utilizzo e la diffusione di immagini e altra documentazione relativa all'intervento e l'apposizione sull'attrezzatura acquistata o sull'immobile recuperato o sulle sue pertinenze della targa come da allegato C. Tale elemento dovrà rimanere esposto almeno per il periodo di vincolo d'uso e di destinazione.
3. Eventuali altri obblighi e/o prescrizioni potranno essere indicati con il provvedimento di concessione del contributo.
4. Il mancato rispetto degli obblighi assunti o prescritti determinerà la revoca immediata del contributo ed il recupero delle somme eventualmente liquidate, maggiorate degli interessi legali.

Articolo 34. Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Su richiesta dell'interessato potrà essere erogato un anticipo, nel rispetto delle seguenti disposizioni particolari:

Anticipo:

I beneficiari che hanno ottenuto l'approvazione del progetto possono richiedere un'anticipazione fino al 50% del contributo concesso purché abbiano iniziato i lavori o gli acquisti.

Per liquidare l'anticipo deve essere presente la seguente documentazione:

- a) Domanda di pagamento dell'anticipo (previsto nella procedura informatica online e come conferma cartacea);
- b) Fidejussione bancaria od assicurativa: la fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia della somma anticipata, deve essere redatta secondo la bozza di garanzia predisposta da ARPEA nel manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni e disponibile sul sito di ARPEA: www.arpea.piemonte.it nell'area "Documentazione". Le informazioni in merito possono essere richieste contattando l'Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico di ARPEA.

Detta cauzione deve restare operante fino al momento del rilascio di dichiarazione liberatoria alla chiusura del procedimento amministrativo da parte dell'ARPEA, che ne darà comunicazione all'Ente assicurativo o bancario, garante della fideiussione.

L'ammontare della fideiussione, sottoscritta a favore dell'ARPEA, deve essere pari al 110% dell'importo dell'anticipazione da liquidare.

La garanzia sarà svincolata quando l'ARPEA, anche attraverso un suo delegato, abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento superi l'importo dell'anticipo.

2. Il **saldo** del contributo spettante al beneficiario verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo l'effettuazione e la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.

Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- a) domanda di pagamento di saldo presentata con la procedura informatica online e in forma cartacea;
- b) documentazione probatoria a giustificazione dei pagamenti sostenuti. Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste dall'ARPEA e descritte all'art. 31 del presente bando;
- c) dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo redatta sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, che riassume l'elenco delle spese e le rispettive fatture/ricevute e certifichi che le spese di cui si produce documentazione si riferiscono esclusivamente al progetto approvato, che sono state effettivamente sostenute e che gli originali sono disponibili in qualsiasi momento presso il beneficiario (vedi Allegato B);
- d) dichiarazione di impegno al rispetto del vincolo di destinazione d'uso;
- e) fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del beneficiario.

3. In fase di rendicontazione il beneficiario dovrà altresì presentare lo Stato Finale dei Lavori dettagliato per spesa e distinto per categorie di opere, redatto sulla falsariga del computo metrico iniziale, in cui si evidenzino gli scostamenti del consuntivo rispetto al preventivo, firmato dal beneficiario e da un tecnico abilitato, corredato da adeguata documentazione fotografica; tale Stato Finale dei Lavori deve essere redatto applicando ad ogni singola voce i prezzi unitari riportati sul Prezziario regionale di competenza, vigente al momento della rendicontazione.

4. In fase di rendicontazione il GAL potrà chiedere eventuale ulteriore documentazione richiesta per legge e/o utile a meglio certificare l'esatta realizzazione delle opere.

Articolo 35. Controlli ex-post

1. Ai sensi del Reg. (CE) n. 65/2011 art. 29, saranno realizzati da ARPEA, ove pertinenti, controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per i quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, del Regolamento 1698/05 o descritti dal PSR e dal presente bando.
2. Gli obiettivi dei controlli ex-post potranno consistere nella verifica:
 - a) del mantenimento degli impegni che continuano a sussistere in seguito al pagamento della domanda a saldo;
 - b) della realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
 - c) che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con altri fondi.
3. I controlli ex-post riguardano ogni anno almeno l'1% della spesa per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e sono effettuati entro 12 mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.
4. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente bando, oppure il beneficiario non consenta il regolare svolgimento dei controlli, il contributo sarà revocato e si provvederà alle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

Articolo 36. Responsabile del procedimento

Il Responsabile Amministrativo del GAL è responsabile delle procedure operative di cui al presente bando pubblico.

Articolo 37. Termini per la richiesta di informazioni/documentazione

Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi al Direttore tecnico e al Responsabile Amministrativo del GAL, reperibili al numero di telefono 0123 -52.16.36 con il seguente orario:

GIORNO	ORARIO
martedì	9,30 – 12,30 e 14,00 – 17,00
mercoledì	9,30 – 12,30 e 14,00 – 17,00
giovedì	9,30 – 12,30 e 14,00 – 17,00

e, previo appuntamento telefonico, presso la sede del GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, Frazione Fè, 2 Ceres (TO) o presso lo Sportello Informativo del GAL di Via Brione, 4 – Givoletto (TO).

Articolo 38. Disposizioni finali

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente bando il beneficiario accetta integralmente le disposizioni contenute nel bando, nel modulo di domanda e nei relativi allegati, così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche, impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.
2. **Il GAL si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.**
3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente Bando Pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al PSL del GAL, il cui testo è pubblicato sul sito internet www.gal-vallilanzocerondacasternone.it.

4. I provvedimenti di diniego, sospensione e revoca delle istanze saranno comunicati a mezzo lettera raccomandata A/R, secondo le procedure previste dall'art. 5 della L.R. 4/7/2005 n. 7. con obbligo di motivazione. La comunicazione indicherà gli organi ai quali è possibile presentare ricorso.
5. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito all'applicazione del presente bando, ivi compresi i provvedimenti di concessione dei contributi, è competente esclusivamente il TAR.

Articolo 39. Pubblicazione

1. Il presente bando è pubblicato sul sito del GAL e sull'Albo Pretorio della Comunità Montana Valli di Lanzo Ceronda Casternone.